COMUNE DI BESNATE

(Provincia di Varese)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA FESTE COMUNALE DI VIA V. VENETO

Allegato alla Proposta di Deliberazione di C.C. n° _____ del _____

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO 3
ART. 2 – DEFINIZIONI 3
ART. 3 – GESTIONE 3
ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA STRUTTURA 3
ART. 5 – TIPOLOGIE DI MANIFESTAZIONI AMMESSE 4
ART. 6 – DURATA DELLE CONCESSIONI D'USO 4
ART. 7 – TARIFFE 5
ART. 8 – CAUZIONE ED ASSICURAZIONE 5
ART. 9 – MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO 5
ART. 10 – DISDETTE 6
ART. 11 – CONCESSIONE D'USO 6
ART. 12 – MODALITÀ DI RICHIESTA DI CONCESSIONE 6
ART. 13 – CALENDARIO DI UTILIZZO 7
ART. 14 – CONFORMITÀ 7
ART. 15 – AUTORIZZAZIONI 8
ART. 16 – ATTIVITÀ COLLATERALI 8
ART. 17 – LIMITI E RESPONSABILITÀ 9
ART. 18 – COMPORTAMENTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 9
ART. 19 – RIFIUTI 10
ART. 20 – PROCEDURA DI CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'AREA FESTE 10
ART. 21 – AFFISSIONI E PUBBLICITÀ 11
ART. 22 – SALVAGUARDIA DELLA STRUTTURA E DEL PATRIMONIO 11
ART. 23 – SOPRALLUOGHI 11
ART. 24 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE 12
ART. 25 – ESIBIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE 12
ART. 26 – SANZIONI 12
ART. 27 - CLAUSOLA GENERALE 13
.....

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo della struttura denominata "AREA FESTE" situata in via Vittorio Veneto, come meglio identificata al successivo articolo 4 e nella planimetria allegata.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
   a) "Amministrazione Comunale": secondo le specifiche competenze attribuite dalla Legge, dai Regolamenti e dagli atti interni di organizzazione, gli organi che costituiscono diretta emanazione del Comune di Besnate: Sindaco, Giunta Comunale, Servizi comunali (SUAP, Cultura, Polizia Locale, Lavori Pubblici, etc.);
   b) "Gestore": il soggetto a cui sono attribuite le attività di gestione. Può coincidere con l'Amministrazione Comunale o può essere individuato – in tutto od in parte - in un soggetto terzo;
   c) "Concessionario": il titolare dell'atto di concessione d'uso dell'Area Feste, compresi in caso di soggetto giuridico, i relativi operatori a qualunque titolo collegati.

ART. 3 – GESTIONE

1. La gestione dell'utilizzo dell'Area Feste e dei suoi spazi può essere esercitata:
   a) direttamente dal Comune;
   b) da un soggetto terzo "Gestore" cui l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto e la facoltà di delegare e di affidare in tutto od in parte le funzioni e le prerogative facenti capo all'Amministrazione medesima anche in forza di disposizioni di cui al presente regolamento.

2. L'elenco dettagliato delle eventuali funzioni e prerogative del Gestore è esplicitato nell'atto di concessione, e reso pubblico mediante il portale internet del Comune.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA STRUTTURA

1. L'Area Feste, nel suo complesso, coincide con tutto quanto contenuto nella planimetria allegata al presente regolamento.
2. La struttura è composta da:
   a. Area coperta di mq 332,50

b. n° 2 Bagni per totali mq 10,50
c. Struttura adibita a cucina di mq 30 comprensiva del materiale di cui all'allegato B
d. Area esterna di mq 1550

3. La capienza della struttura è quella risultante dai documenti rilasciati dai competenti Enti di verifica e controllo.

4. Anche se non facente direttamente parte della struttura, l'utilizzo dell'Area Festa è vincolato all'utilizzo prioritario da parte degli organizzatori del Parcheggio sito presso l'Area Mercato.

5. E' vietata l'installazione di eventuali strutture aggiuntive (tendoni, gazebo, etc.) se non espressamente autorizzata, previo parere vincolante del Servizio Tecnico del Comune.

ART. 5 – TIPOLOGIE DI MANIFESTAZIONI AMMESSE

1. All'interno della struttura possono essere organizzate manifestazioni e attività di carattere ludico, ricreativo, sportivo, sociale e culturale in genere, con particolare riferimento alle feste di tradizione popolare da svolgersi all'aperto. Sono altresì ammesse manifestazioni di carattere imprenditoriale, politico, religioso (messe, funzioni)

2. Oltre che dall'Amministrazione Comunale, che mantiene sempre e comunque la priorità in sede di definizione del calendario di utilizzo, l'Area Feste può essere concessa in uso ai seguenti soggetti in ordine di priorità:
   i. Pro Loco Besnate
   ii. Enti ed associazioni con sede principale nel Comune di Besnate
   iii. Enti ed associazioni stabilmente operanti nel territorio di Besnate
   iv. Soggetti privati residenti/aventi sede nel territorio di Besnate
   v. Altre associazioni
   vi. Altri soggetti

3. In caso di richieste concomitanti e con pari priorità, si terrà conto della storicità della manifestazione ed in subordine dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ART. 6 – DURATA DELLE CONCESSIONI D'USO

1. L'Area Feste non può essere concessa in uso per periodi superiori a 21 giorni consecutivi, compresi quelli necessari per l'allestimento e rimozione degli accessori concernenti la manifestazione.

2. In caso di concessione di durata superiore a 8 giorni, l'intervallo minimo per il rilascio di una nuova concessione al medesimo soggetto è pari a 30 giorni.

ART. 7 – TARIFFE

1. Le tariffe d'uso dell'Area Feste, sono determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale e possono essere articolate in base alle caratteristiche del soggetto richiedente, alla tipologia di manifestazione ed alla sua durata.

ART. 8 – CAUZIONE ED ASSICURAZIONE

1. In sede di rilascio della concessione d'uso il concessionario dovrà versare una cauzione il cui importo – comunque mai inferiore a 10% della tariffa dovuta ed in ogni caso ad € 200,00 – viene determinato dall'Amministrazione Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe.

2. La cauzione verrà restituita, previa attestazione da parte del gestore della conformità dei luoghi e delle attrezzature allo stato di consegna, massimo entro 30 giorni dallo scadere della concessione. In caso di difformità rilevate, la cauzione verrà trattenuta per la parte necessaria al ripristino dei danni ovvero, se insufficiente, a titolo di anticipo del risarcimento dovuto. La cauzione potrà altresì essere trattenuta a compensazione totale o parziale di qualsiasi importo dovuto dal Concessionario in relazione alla concessione stessa.

3. Quando opportuno, in relazione alla natura delle manifestazioni, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Comunale idonea copertura assicurativa per danni alla struttura, a persone e cose, a carico del concessionario. L'assicurazione dovrà essere stipulata preliminarmente al rilascio della concessione.

ART. 9 – MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento dell'importo della tariffa dovuta dovrà essere effettuato entro i 5 giorni lavorativi successivi l'utilizzo degli spazi; il mancato pagamento del dovuto entro i termini comporterà la trattenuta del deposito cauzionale sino al saldo.

2. Il mancato pagamento entro 15 giorni solari comporterà:
   - l'applicazione degli interessi moratori calcolati per giorno;
   - l'addebito delle eventuali spese sostenute per la riscossione;
   - il rigetto di ogni ulteriore istanza di concessione fino alla regolarizzazione di tutti i debiti pregressi.

3. Per importi superiori a € 1.000 il 30% del dovuto dovrà essere versato prima del rilascio del provvedimento di concessione.

ART. 10 – DISDETTE

1. In caso di mancato utilizzo o rinuncia all'utilizzo dei locali senza disdetta espressa comunicata almeno 7 giorni solari prima dell'inizio della concessione, l'Amministrazione Comunale tratterà il 50% del deposito cauzionale a titolo di risarcimento per il mancato utilizzo.

2. Le eventuali richieste di modifica e spostamento delle date di utilizzo degli spazi verranno accettate ad esclusiva discrezione dell'amministrazione Comunale, sempre e solo compatibilmente con le altre richieste di utilizzo.

ART. 11 – CONCESSIONE D'USO

1. L'utilizzo dell'Area Feste e delle dotazioni annesse è sempre e comunque subordinato al rilascio di apposito atto da parte del Comune.

2. E' consentita la concessione dell'Area Feste anche per fasce semi giornaliere, qualora non sia previsto l'utilizzo delle cucine.

3. E' tassativamente vietata, a pena di revoca immediata della concessione, dell'applicazione della sanzione nell'importo massimo e dell'incameramento della cauzione, la subconcessione anche *de facto* dell'area.

ART. 12 – MODALITÀ DI RICHIESTA DI CONCESSIONE

1. Le domande per la concessione degli spazi di cui all'art.3, devono essere consegnate al protocollo dell'Ente non meno di 10 giorni prima della data di inizio della manifestazione, utilizzando esclusivamente il modello all'uopo predisposto che dovrà essere sempre disponibile presso gli uffici comunali e sul portale internet istituzionale. Eventuali deroghe al termine di cui sopra potranno essere concesse a discrezione dell'Amministrazione. La domanda di concessione per l'esercizio delle attività relative all'utilizzo dell'area dovrà essere corredata del programma dettagliato della manifestazione sia per quanto attiene i contenuti che in ordine a date e orari di svolgimento

2. In caso di domande riferite in tutto od in parte al medesimo periodo, purché pervenute entro i termini di cui al precedente comma, troveranno applicazione i criteri di priorità di cui all'art. 5.

3. Al fine di valutare le istanze sopra citate, l'Ufficio competente potrà richiedere ulteriori integrazioni entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva di revocare la concessione in casi eccezionali (eventi straordinari ed imprevedibili, emergenze, ecc.) senza che ciò comporti alcun risarcimento danni a favore del richiedente. La presentazione della domanda non comporta in nessun caso il suo accoglimento, e l'eventuale diniego motivato dovrà essere comunicato entro 7 giorni dal ricevimento della domanda, salvo interruzioni del termine per completamento dell'istruttoria.

5. Il materiale rilascio della concessione non inficia comunque le clausole sospensive o risolutive in essa contenute, ad esempio rispetto al possesso di eventuali autorizzazioni di enti terzi, regolazione dei profili economici o rispetto di altre prescrizioni.

ART. 13 – CALENDARIO DI UTILIZZO

1. Nel periodo compreso tra il 1 Gennaio ed il 1 Marzo di ogni anno solare, previo avviso pubblico pubblicato sul portale istituzionale del Comune, i soggetti interessati potranno presentare domanda di concessione per l'utilizzo dell'Area Feste per il periodo 1 Aprile – 31 Marzo successivi.

2. Entro il 31 Marzo la Giunta Comunale approverà il Calendario relativo ai successivi 12 mesi anche sulla base – in caso di richieste concomitanti – dei criteri di priorità di cui al precedente art 5.

3. Le richieste di concessione, in questa fase, dovranno contenere - oltre all'indicazione puntuale del periodo di richiesta – una sommaria descrizione del programma e dei contenuti della manifestazione. Per le manifestazioni inserite nel calendario, successivamente alla sua pubblicazione, gli organizzatori dovranno presentare domanda completa nei tempi e con le modalità di cui al precedente art. 12.

4. Le richieste di concessione presentate al di fuori del periodo di cui al comma 1 verranno considerate esclusivamente in base all'ordine cronologico di presentazione al Protocollo dell'Ente.

ART. 14 – CONFORMITÀ

1. Gli eventuali impianti ed attrezzature utilizzate a qualsiasi titolo per le manifestazioni dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia; allo stesso modo gli organizzatori dovranno richiedere ed ottenere le autorizzazioni,

certificazioni, attestazioni, etc. necessarie volta per volta in base al tipo di manifestazione come prescritto al successivo art. 15.

2. Sono in ogni caso proibite fonti di alimentazioni di energia differenti da quelle stabilmente in uso e certificate nella struttura, ed è in ogni caso vietata l'istallazione di allacci elettrici o idrici provvisori e l'uso di fuochi liberi all'interno di tutta l'area, a pena di revoca immediata della concessione.

3. Ogni variazione, preventivamente autorizzata e in ogni caso solo temporanea, degli impianti dovrà essere documentata dall'utilizzatore tramite un tecnico di sua fiducia munito di abilitazione a norma di legge, il quale dovrà rilasciare apposita certificazione di regolarità dei lavori svolti e dei materiali utilizzati.

ART. 15 – AUTORIZZAZIONI

1. Per le manifestazioni che necessitino di autorizzazioni specifiche, pareri, permessi etc. (a titolo esemplificativo e non esaustivo autorizzazioni ex art. 68 e/o 69 TULPS, per somministrazione alimenti e bevande, SCIA commercio, S.I.A.E., di autorizzazioni alla somministrazione di bevande, alimenti e permessi sanitari o dei Vigili del Fuoco od altre autorità competenti), dovranno essere posti in essere i relativi iter in termini congrui prima dell'inizio della manifestazione, fermo restando tutte le spese a carico del concessionario.

2. La mancanza di un titolo abilitativo prescritto dalla normativa, anche regolamentare, impedisce lo svolgimento della manifestazione. Fermo restando l'obbligo per il concessionario di corrispondere quanto dovuto per il periodo di utilizzo dell'area trova applicazione quanto previsto all'art. 9.

ART. 16 – ATTIVITÀ COLLATERALI

1. Per lo svolgimento, nell'ambito della manifestazione di attività collaterali gestite da terzi diversi dal concessionario, oltre alle eventuali autorizzazioni comunque denominate previste dalla legge, dovrà essere richiesto in ogni caso specifico nulla osta all'Amministrazione Comunale la quale - ai fini del rilascio dello stesso - potrà valutare a suo insindacabile giudizio ogni elemento ritenuto rilevante (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo impatto acustico, carico viabilistico, parcheggi, effettiva connessione con la manifestazione principale, etc.).

ART. 17 – LIMITI E RESPONSABILITÀ

1. Le attività all'interno dell'Area Feste dovranno tassativamente essere svolte nel rispetto dei limiti di:
   - capienza;
   - orario;
   - rumore e vibrazioni;
   - inquinamento luminoso

   stabiliti dalla normativa vigente. I competenti uffici del Comune, il Gestore od eventuali enti terzi avranno in ogni momento ogni facoltà di verifica e controllo e potranno sospendere immediatamente la manifestazione in caso di violazione, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto a risarcimento, come previsto dall'art. 24.

2. Il Concessionario sarà sempre e comunque ritenuto responsabile dell'area concessa di cui l'articolo 2 del presente regolamento, per l'intera durata del periodo di concessione dell'area, salvo eventi criminosi debitamente provati.

ART. 18 – COMPORTAMENTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. E' tassativamente vietato manomettere in qualsivoglia modo e/o asportare arredi, serramenti ovvero danneggiare quanto si trovi all'interno ed all'esterno dell'Area Feste, pena l'addebito degli eventuali danni arrecati e – sussistendone i presupposti – avvio di procedimento penale.

2. L'utilizzo degli spazi è subordinato alle seguenti prescrizioni:
   a) rispetto puntuale ed inderogabile di orari, modalità, limiti e scopi dichiarati nella domanda;
   b) divieto di qualsiasi uso improprio o diverso da quello tipicamente previsto, delle attrezzature ovvero della struttura o sue parti.
   c) presenza e reperibilità (numero di cellulare) sistematica e continuativa delle persone designate, segnalate all'atto della domanda, quali responsabili, per tutta la durata dell'utilizzo;
   d) rispetto ed uso ragionevole dei locali e delle attrezzature;
   e) divieto di effettuazione di attività contrarie all'ordine pubblico e al buon costume;
   f) divieto di azioni pericolose, o che provochino combustione (es. accensione di lumi a combustione, articoli pirici, ecc.) o emanazione di sostanze tossiche/inalanti;
   g) divieto di apposizione di ostacoli ai percorsi di accesso e di uscita;
   h) obbligo tassativo di attenersi alle disposizioni impartite dal personale del Comune, o dal Gestore;
   i) restituzione degli spazi e delle attrezzature liberi da ogni ingombro e debitamente puliti e sistemati.

3. L'ingresso è consentito esclusivamente ai pedoni. L'ingresso di autoveicoli ed automezzi nell'Area Feste durante la manifestazione è ammesso solo per il carico e scarico ad una velocità massima di 10 Km/h e solo limitatamente al tempo strettamente indispensabile.

ART. 19 – RIFIUTI

1. Il Concessionario dovrà garantire, a propria cura e spese, la raccolta differenziata dei rifiuti comunque e da chiunque prodotti nel corso della concessione nell'area feste e sue pertinenze, secondo le prescrizioni del regolamento comunale o di bacino vigente, avvalendosi del servizio di raccolta all'uopo previsto ovvero - in caso di rifiuti speciali – di operatore abilitato, nonché la pulizia dell'area e delle strutture concesse in uso.

2. Tutti i beni, gli strumenti e gli oggetti lasciati nell'Area Feste oltre il periodo di concessione dei locali, saranno considerati rifiuti o oggetti abbandonati e come tali smaltiti presso la piazzola ecologica o incamerati dall'Amministrazione Comunale; il costo dello smaltimento oltre alla sanzione amministrativa e – sussistendone i presupposti, anche penale - per l'abbandono saranno posti in capo al concessionario.

ART. 20 – PROCEDURA DI CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'AREA FESTE

1. L'Area Feste viene messa a disposizione del Concessionario entro le ore 12 del primo giorno di concessione, previa verifica della sussistenza dei presupposti tecnico/amministrativi (effettivo rilascio autorizzazioni, presentazione SCIA, pagamenti, ottemperanza alle prescrizioni, etc.).

2. Al momento della consegna sarà presentato apposito inventario delle strumentazioni messe a disposizione, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal Concessionario. Eventuali anomalie dell'Area Feste (sporcizia, guasti, arredi o attrezzature danneggiate, ecc.) dovranno essere segnalate prima dell'uso utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione. L'assenza di segnalazioni in tal senso presupporrà l'idoneità e la funzionalità dell'impianto; l'utilizzatore sarà ritenuto quindi responsabile di tutti i danni rilevati all'atto della riconsegna.

3. Le chiavi di accesso all'Area dovranno essere riconsegnate entro le ore 12 del primo giorno non festivo successivo a quello di termine della concessione. La riconsegna avverrà contestualmente al sopralluogo, alla presenza di personale del Comune o del Gestore, per la verifica del regolare stato dei luoghi e delle attrezzature, del cui esito si darà atto con verbale. In ogni caso il Concessionario

è tenuto a segnalare ogni danno, anomalia, mal funzionamento da lui cagionato ovvero accertato entro il termine della concessione.

ART. 21 – AFFISSIONI E PUBBLICITÀ

1. L'affissione di manifesti ed altro materiale all'interno ed all'esterno degli spazi concessi dovrà essere preventivamente autorizzata, e potrà essere concessa solo quando non risulti in contrasto con i principi generali di decoro e civile convivenza. Non potranno essere effettuate affissioni o installazioni tali da alterare l'equilibrio estetico dell'area o che possano danneggiare l'estetica degli edifici esistenti.

2. In ogni caso l'esposizione e l'affissione di manifesti e/o altro materiale pubblicitario dovrà essere limitata al periodo di concessione, e non potrà essere effettuata con modalità tali da arrecare danno alla struttura (chiodi, puntine, adesivi, etc.).

3. In nessun caso è consentito ai concessionari di utilizzare il nome, il logo, l'immagine dell'Area Feste e/o del Comune di Besnate senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

4. In caso di affissioni o installazioni pubblicitarie, il Concessionario è tenuto al versamento del relativo Canone Unico con le modalità prescritte dal relativo regolamento.

ART. 22 – SALVAGUARDIA DELLA STRUTTURA E DEL PATRIMONIO

1. Il concessionario, sotto la sua esclusiva responsabilità, dovrà far sì che durante l'utilizzo sia sempre presente uno dei soggetti indicati come responsabili nella domanda di concessione (art. 18 lett. c), oltre a personale in grado di garantire un primo intervento, secondo quanto previsto dai documenti per la sicurezza relativi alla struttura e/o alla manifestazione

ART. 23 – SOPRALLUOGHI

1. Il personale incaricato dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore potrà accedere in ogni momento ai locali ed agli spazi concessi per verificare il corretto uso degli stessi.

2. Qualora si riscontrasse la mancata osservanza di quanto prescritto nel regolamento o nella concessione, farà segnalazione all'ufficio competente che darà seguito ai provvedimenti del caso.

3. In presenza di gravi violazioni o di mancanza dei requisiti di sicurezza e di ordine pubblico, gli incaricati dell'Amministrazione o del Gestore, anche previo ricorso all'intervento delle forze dell'ordine, potranno interrompere le attività in corso e sospendere immediatamente la concessione della struttura.

ART. 24 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le concessioni in esecuzione del presente Regolamento potranno essere revocate in qualunque momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in questo caso il concessionario sarà tenuto al pagamento della sola tariffa per il periodo di effettivo utilizzo, senza diritto ad indennizzo alcuno.

2. Le concessioni in esecuzione del presente Regolamento potranno altresì essere revocate in qualunque momento per il mancato rispetto delle condizioni indicate dal presente Regolamento e/o nell'atto di concessione, senza che per questo il concessionario possa vantare alcun diritto di indennizzo o rimborso. Restano salvi l'applicazione delle sanzioni e l'eventuale incameramento della cauzione.

ART. 25 – ESIBIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'atto di concessione per l'utilizzo degli spazi dovrà essere consegnato e/o esibito a cura del concessionario ad ogni altra autorità competente che la richiedesse. Inoltre copia dello stesso dovrà essere resa consultabile al pubblico per tutta la durata della concessione medesima.

ART. 26 – SANZIONI

1. Per ciascuna violazione alle disposizioni di cui al presente regolamento, al concessionario verrà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00 graduata secondo (in ordine di priorità):
    a. gravità della violazione;
    b. livello di collaborazione del concessionario nel rimuovere la violazione;
    c. recidive.

2. L'importo della sanzione, se possibile, dovrà essere trattenuto dal deposito cauzionale versato. In caso di incapienza, il concessionario dovrà provvedere al pagamento entro 30 giorni. Fermo comunque restando il recupero delle somme dovute con le forme prescritte, il mancato pagamento della sanzione costituirà causa ostativa permanente al rilascio di ulteriori concessioni al soggetto inadempiente.

ART. 27 – CLAUSOLA GENERALE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle leggi in materia, ai regolamenti comunali ed agli usi in vigore.

2. Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento, i termini di cui all'art. 13 devono intendersi sospesi.